



# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

*ai sensi del Dlgs 231/2001*

## **PARTE SPECIALE J**

### **REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**

*Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 29.04.2026*

---

**INDICE**

|                                                                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE J .....                                                                                | 3 |
| 2. REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE .....                                                                              | 3 |
| 3. PROCESSI SENSIBILI .....                                                                                                | 6 |
| 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI RELATIVI AI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE .....                                 | 6 |
| 4.1. Il sistema organizzativo in generale .....                                                                            | 6 |
| 4.2. Il Sistema di Deleghe e Procure .....                                                                                 | 6 |
| 4.3. Controlli preventivi .....                                                                                            | 7 |
| 5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO RELATIVI ALLA NORMATIVA SUI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE .....                        | 7 |
| 6. PROTOCOLLI E SISTEMA DI CONTROLLO .....                                                                                 | 8 |
| Gestione degli appalti di lavoro e dei cantieri ai fini della realizzazione di lavori di costruzione e/o manutenzione..... | 8 |
| 7. I CONTROLLI DELL'O.d.V. ....                                                                                            | 9 |

## **1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE J**

La presente Parte Speciale riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti, dipendenti di Strada Dei Parchi S.p.A. e loro collaboratori, nonché dai suoi consulenti, partner e subappaltatori, coinvolti nelle attività "sensibili" o "a rischio", così come individuate dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 231/2001, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.lgs. n. 231/2001.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- ✦ fornire le regole di comportamento e le direttive per le procedure che gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e collaboratori, nonché i consulenti e i partners di Strada Dei Parchi S.p.A. sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- ✦ fornire all'O.d.V. ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali di supporto al medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

## **2. REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**

Le ipotesi di reato contemplate dalla presente Parte Speciale riguardano le seguenti fattispecie penali, introdotte nel codice penale dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22 "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*", che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-septiesdecies - "*Delitti contro il patrimonio culturale*" e l'art. 25-duodevicies - "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*".

Si riportano qui di seguito i reati contemplati dai citati articoli:

- ✦ **Art. 518-bis c.p. - Furto di beni culturali:** è punita la condotta di chi si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.
- ✦ **Art. 518-ter c.p. - Appropriazione indebita di beni culturali:** è punita la condotta di chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso o la detenzione.
- ✦ **Art. 518-quater c.p. - Ricettazione di beni culturali:** è punita la condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.
- ✦ **Art. 518-sexies c.p. - Riciclaggio di beni culturali:** è punita la condotta di chi sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- ✦ **Art. 518-octies c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali:** rileva penalmente la condotta di chiunque forma o utilizza, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.
- ✦ **Art. 518-novies c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali:** è punita la condotta di 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

- ✚ **Art. 518-decies c.p. - Importazione illecita di beni culturali:** rileva penalmente la condotta di chiunque importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.
- ✚ **Art. 518-undecies c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali:** è punito penalmente chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione; altresì, rileva penalmente la condotta di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché la condotta di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
- ✚ **Art. 518-duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici:** è punita la condotta di chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui, nonché chi deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.
- ✚ **Art. 518-terdecies c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici:** rileva penalmente la condotta di chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.
- ✚ **Art. 518-quaterdecies c.p. - Contraffazione di opere d'arte:** sono penalmente rilevanti le condotte di:
  - 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
  - 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
  - 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
  - 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

Per quanto riguarda la nozione di "patrimonio culturale", il Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", stabilisce che sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, come meglio specificato al documento sub all. A.

#### **a) Gli elementi costitutivi della responsabilità dell'ente**

La responsabilità dell'ente, anche per le nuove fattispecie introdotte all'articolo 25 *septiesdecies* e all'articolo 25-*duodevicies*, richiede il perfezionamento dei consueti elementi costitutivi della fattispecie da cui scaturisce. Dunque, oltre alla consumazione di uno dei reati menzionati dalle disposizioni in esame, è necessario che lo stesso sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo da uno dei soggetti qualificati indicati nell'articolo 5 del D.lgs 231/2001.

Il reato-presupposto deve essere perfetto in tutte le sue componenti, sia oggettive, che soggettive. E, in particolare, è necessario che venga provato il nesso eziologico tra l'evento e la colpevole violazione di una delle discipline speciali richiamate dall'articolo 25 *septiesdecies* e dall'articolo 25-*duodevicies*.

Relativamente all'elemento psicologico, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio culturale, rilevanti ai fini del D.L.gs 231/2001, si rinviene nel dolo specifico, che si realizza quando il soggetto agente, oltre a volere l'integrazione del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice, agisca per un fine ulteriore (nella specie, il fine illecito di appropriarsi, importare, riciclare, falsificare, contraffare, distruggere ovvero danneggiare i beni culturali). Rileva, ai fini della configurazione di tali reati, anche il dolo eventuale (ovvero il caso in cui l'evento non è voluto dal soggetto agente, il quale – tuttavia – ha agito prevedendolo come possibile conseguenza della sua condotta ed ha agito accettandone il rischio della sua realizzazione).

Si ricorda che l'adozione del Modello permette alla società di evitare sanzioni di natura pecuniaria e/o interdittiva, nonché agli amministratori di scongiurare possibili azioni di responsabilità, che potrebbero essere esercitate nei loro confronti in caso di mancata adozione.

L'adozione del Modello esprime, infatti, la volontà degli organi apicali della società di prevenire le pratiche illecite adottate a propria insaputa ovvero tollerate, se poste in essere da terzi.

Strada Dei Parchi S.p.A. ha assunto l'impegno, nell'adozione e/o revisione delle procedure aziendali, di contemplare anche la normativa relativa ai beni culturali, con specifico riferimento alla disciplina dei delitti contro il patrimonio culturale.

## **b) Le sanzioni previste**

L'art. 25 *septiesdecies* del D.lgs. 231/2001 indica i delitti contro il patrimonio culturale – e le relative sanzioni – che, se commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono determinare la responsabilità amministrativa. Nello specifico, si prevede:

- ✚ In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-*novies* (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali) l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cento a quattrocento quote;
- ✚ all'articolo 518-*ter* (appropriazione indebita di beni culturali), all'articolo 518-*decies* (importazione illecita di beni culturali) e all'articolo 518-*undecies* (uscita o esportazione illecite di beni culturali) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- ✚ all'articolo 518-*sexies* c.p. (riciclaggio di beni culturali) e 518-*terdecies* (devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a mille quote;
- ✚ all'articolo 518-*duodecies* (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e all'articolo 518-*quaterdecies* (contraffazione di opere d'arte) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a settecento quote;
- ✚ all'articolo 518-*bis* (furto di beni culturali), all'articolo 518-*quater* (ricettazione di beni culturali) e all'articolo 518-*octies* (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a novecento quote;

Sono inoltre applicabili:

- le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.lgs. 231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non superiore a due anni; e nel caso in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
- la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

### **3. PROCESSI SENSIBILI**

L'analisi dei processi aziendali di Strada dei Parchi S.p.A. ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato di cui all'art. 25 *septiesdecies* e all'art. 25 *duodevicies* del D.lgs. n. 231/2001. Qui di seguito sono elencati i processi esaminati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno e le funzioni/unità organizzative coinvolte di Strada dei Parchi S.p.A.

**Gestione degli appalti di lavoro e dei cantieri ai fini della realizzazione di lavori di costruzione e/o manutenzione:** si tratta delle attività finalizzate alla costruzione e l'esercizio dell'autostrada A24 (Roma-Teramo) e della A25 (Torano-Pescara) e i servizi a loro connessi, che possono comportare anche l'apertura di un cantiere, con esecuzione di scavi nel sottosuolo.

#### **Reati ipotizzabili:**

- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*duodevicies* c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.)

### **4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI RELATIVI AI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**

#### **4.1. Il sistema organizzativo in generale**

Nell'espletamento di tutte le attività sensibili, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti di Strada dei Parchi S.p.A. e i loro collaboratori, nonché i consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono conoscere e rispettare, oltre alle regole di cui al presente Modello:

- ✦ le procedure aziendali e la documentazione organizzativa interna della società;
- ✦ i principi di comportamento individuati nel Codice Etico;
- ✦ in generale, la normativa di legge applicabile.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società persegue con continuità l'obiettivo di rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto riguarda l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

#### **4.2. Il Sistema di Deleghe e Procure**

Il sistema di deleghe e procure è caratterizzato da elementi di certezza ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001.

Si intende per delega quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, mentre per procura il negozio giuridico unilaterale con il quale la Società attribuisce ad un singolo

soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- ✦ ciascuna delega o procura deve definire in modo specifico ed inequivoco:
  - i poteri del delegato, precisandone l'ampiezza in concreto ed i limiti;
  - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- ✦ al soggetto delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- ✦ il soggetto delegato deve essere dotato di idonei poteri in merito al trattamento dei Rapporti con organi/autorità di vigilanza/di controllo;

L'O.d.V. verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti o vi siano altre anomalie.

#### **4.3. Controlli preventivi**

È impegno costante della Società adottare e implementare protocolli fondati sulle seguenti regole generali, che devono essere rispettate nell'ambito di ogni attività sensibile individuata:

- ✦ **Segregazione dei compiti:** preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle attività e responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla una determinata operazione nelle attività sensibili;
- ✦ **Norme:** esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- ✦ **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno di Strada dei Parchi S.p.A.;
- ✦ **Tracciabilità:** (I) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; (ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali; (iii) in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate;

#### **5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO RELATIVI ALLA NORMATIVA SUI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli amministratori, dirigenti, dipendenti e loro collaboratori di Strada Dei Parchi S.p.A. - in via diretta - nonché dei consulenti e partner - in forza di apposite clausole contrattuali - di:

- ✦ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle riportate dall'art. 25-*septiesdecies* e dall'art. 25-*duodevicies* del D.Lgs. n. 231/2001;
- ✦ porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;



- ✚ omettere l'adozione di misure atte al rispetto delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- ✚ violare le prescrizioni in materia di circolazione dei beni culturali;
- ✚ omettere le comunicazioni rilevanti in materia di beni culturali e paesaggistici alle autorità e istituzioni competenti;
- ✚ eseguire lavori di ristrutturazione di beni immobili e/o siti sottoposti a vincolo culturale o paesaggistico in assenza delle autorizzazioni necessarie;
- ✚ eseguire scavi su o nelle vicinanze di siti e/o beni sottoposti a vincolo culturale o paesaggistico, in assenza delle autorizzazioni necessarie;
- ✚ impossessarsi di qualsivoglia bene rinvenuto nelle attività di cantiere o presente negli immobili, oggetto di compravendita;
- ✚ distorcere l'uso del bene culturale rispetto alla sua finalità o godimento ovvero di studio, ricerca, o piacere estetico.
- ✚ violare i principi previsti nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, di conseguenza, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- 1) osservare quanto previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- 2) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla Società, con riferimento a beni immobili e siti sottoposti a vincolo culturale e/o paesaggistico;
- 3) verificare l'eventuale esistenza in capo a beni immobili o siti di vincoli culturali e/o paesaggistici;
- 4) richiedere autorizzazioni per l'esecuzione di scavi, apertura di cantieri su o nelle vicinanze di siti sottoposti a vincolo culturale e/o paesaggistico;
- 5) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle amministrazioni competenti.

Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi previsti dal Codice Etico, che si considera ivi integralmente richiamato.

## **6. PROTOCOLLI E SISTEMA DI CONTROLLO**

### **Gestione degli appalti di lavoro e dei cantieri ai fini della realizzazione di lavori di costruzione e/o manutenzione**

Per la migliore gestione delle individuate attività sensibili, la Società ha implementato e/o sta implementando le seguenti misure:

- (i) effettuare attività di *due diligence*, finalizzata a verificare eventuali prescrizioni di carattere culturale e/o paesaggistico dei siti ove effettuare gli scavi ed aprire un cantiere;
- (ii) richiedere le autorizzazioni previste dalle norme e regolamenti nazionali e/o locali alle autorità/istituzioni competenti, anche in materia di beni culturali e paesaggistici;
- (iii) in caso di ritrovamenti di potenziali reperti archeologici, beni culturali, interrompere le attività di scavo e/o di manutenzione, e richiedere il coinvolgimento delle autorità competenti;
- (iv) in caso di ritrovamenti di potenziali reperti archeologici, conservare e custodire i beni scoperti e farne denuncia alle autorità competenti;
- (v) richiedere l'assistenza e la consulenza di legali, esperti in materia di codice dei beni culturali e del paesaggio, previo accertamento dei relativi curricula.



---

## **7. I CONTROLLI DELL'O.d.V.**

Fermo restando il potere di attivarsi a seguito di segnalazioni ricevute, l'O.d.V. monitorerà periodicamente le procedure interne relative alle attività sensibili individuate, nonché l'efficacia dei protocolli interni attuati per la prevenzione dei reati contro il patrimonio culturale.

## **8. TESTO DELL'ART. 25-SEPTIESDECIES E ART. 25-DUODEVICIES DEL DECRETO**

### *Art. 25-septiesdecies. Delitti contro il patrimonio culturale*

\*\*\*

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

\*\*\*

### *Art. 25-duodevicies. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*

\*\*\*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

## ALLEGATO A - NOZIONE DI PATRIMONIO CULTURALE

### QUADRO SINOTTICO

| <b>PATRIMONIO CULTURALE</b> | Beni culturali + beni paesaggistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BENI CULTURALI</b>       | <p>▪ <b>Beni culturali, ex lege non necessitano di alcun accertamento (Art. 10 comma 2 D.Lgs. 42/2004):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi;</li> <li>- Archivi e singoli documenti;</li> <li>- Raccolte librerie delle biblioteche (ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).</li> </ul> <p>Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui appartengono ne mutino la natura giuridica (art. 13 comma 2 D.Lgs. 42/2004).</p> <p>▪ <b>Beni culturali appartenenti a soggetti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro individuati come tali solo a seguito della verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 42/2004 (Art. 10 comma 1 e 4 D.lgs. 42/2004), se:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ appartenenti a Stato, Regioni, altri Enti pubblici territoriali, ogni altro ente e istituto pubblico, Persone giuridiche private senza fine di lucro (compresi Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti);</li> <li>○ presentano un interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;</li> <li>- le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;</li> <li>- i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;</li> <li>- le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;</li> <li>- le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;</li> <li>- le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;</li> <li>- le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi</li> </ul> </li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>aperti urbani di interesse artistico o storico;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;</li> <li>- le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;</li> <li>- le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.</li> </ul> <p>▪ <b>Beni culturali appartenenti a privati, o appartenenti a chiunque individuati come tali solo a seguito della dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 D.lgs. 42/2004 (art. 10 comma 3 e 4 D.lgs. 42/2004):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cose immobili e mobili (tra quelle individuate dall'art. 10, co. 4) che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli elencati all'art. 10, co. 1 e, dunque, a persone fisiche o a persone giuridiche private con fine di lucro;</li> <li>- archivi e singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;</li> <li>- raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;</li> <li>- cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se tali cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo;</li> <li>- eccezionale, la dichiarazione di interesse culturale può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale. (ai sensi dell' art. 8 della L. 220/2016 vi rientrano anche le sale cinematografiche e le sale d'essai);</li> <li>- cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;</li> <li>- collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica,</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.</p> <p>▪ <b>Beni soggetti a specifiche disposizioni di tutela:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;</li> <li>- gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;</li> <li>- le aree pubbliche, di cui all'articolo 52;</li> <li>- le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4;</li> <li>- le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37;</li> <li>- le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);</li> <li>- i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;</li> <li>- i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);</li> <li>- le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.</li> </ul> <p>▪ <b>Altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà</b></p> <p>La categoria dei beni culturali ricomprende altresì beni immateriali (si veda la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale UNESCO del 2003).</p> |
| <p><b>BENI PAESAGGISTICI</b></p> | <p>▪ <b>Individuati come beni paesaggistici in ogni caso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;</li> <li>- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>linea di battaglia, anche per i territori elevati sui laghi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</li> <li>- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;</li> <li>- i ghiacciai e i circhi glaciali;</li> <li>- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;</li> <li>- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;</li> <li>- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;</li> <li>- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;</li> <li>- i vulcani;</li> <li>- le zone di interesse archeologico.</li> </ul> <p>▪ <b>Individuati come beni paesaggistici se di notevole interesse pubblico, per i quali è essere intervenuta dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 138-141 D.Lgs. 42/2004:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;</li> <li>- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;</li> <li>- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;</li> <li>- le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.</li> </ul> <p>▪ <b>Gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 D.Lgs.</b></p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|  |                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>42/2004 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 del medesimo Decreto Legislativo.</b> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|